

STATUTO ALLEGATO “A”

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* l'Associazione di promozione sociale di tipo sportivo dilettantistico

“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE POLISPORTIVA SPORTLIFE360 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

L'Associazione ha sede in Cellamare, via R.Leoncavallo n. 4/a e ha sigla “A.P.S. Polisportiva SPORTLIFE360 A.S.D.”.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in cinquanta anni e, comunque, sino al 31 dicembre 2078.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro, al contrario persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali ed ha per scopo:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport in ogni sua forma e specialità favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza del calcio e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie e in caso di scioglimento devolgerà il patrimonio ad altri enti del terzo settore.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e potrà assumere, solo quando sarà necessario per lo svolgimento delle proprie finalità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati.

L'Associazione sarà affiliata alle singole Federazioni Italiane in base alle attività che di volta in volta avvierà, il cui Statuto e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'Associazione darà vita ad una scuola sportiva, diretta, in particolare, a giovani atleti, allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport, creando, altresì, momenti di ritrovo e di aggregazione. Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stages, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, aventi ad oggetto lo sport che di volta in volta si praticherà e miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, dello stesso. L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, allievi della scuola e non, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio dello sport. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina prevista dalle singole Federazioni Italiane ed Enti di Promozione Sportiva. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni Sportive dotate di

un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla rispettiva Federazione Italiana.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività sportive;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle specialità sportive e in particolar modo del gioco del calcio;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) aprire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di materiale per l'esercizio delle attività sportive.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) quote suppletive dei soci atleti per l'utilizzo delle strutture sportive;
- d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;

- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle singole Federazioni Italiane affiliate;

Tutti i soci dell'associazione devono essere soci anche delle Federazioni nazionali o Enti di promozione sportiva, così come le iscrizioni e i rinnovi alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo concedere il versamento periodico.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;

b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;

c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;

- inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla rispettiva Federazione;

- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;

- condotta contraria alle attività dell'Associazione;

- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio e alla rispettiva Federazione. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;

- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno;

- di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6. *Emblema*

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'associazione. L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant'altro.

Art. 7. *Quote associative e contributi*

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione, ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;

Art. 9. *Assemblea degli associati*

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e su quant'altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea, alla quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione deve essere esposto in sede o inoltrato a ciascun consigliere tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta **telegraficamente**, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Compete al Consiglio:

- la predisposizione del regolamento interno dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea;

- l'elezione del Presidente;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- l'elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
- la determinazione della quota annuale associativa;
- la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
- l'accoglimento o meno delle domande degli aspiranti aderenti;
- la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente;

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 11. Presidente

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all'Assemblea degli associati il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 12. Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi chiedendovi accesso a mezzo lettera o mail con n° 15 giorni di preavviso.

Art. 14. Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 16. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 17. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 9 dello statuto

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

CELLAMARE, 21/4/2020

Firmato LOSURDO GIANFRANCO
Firmato PETRUZZI SEBASTIANO
Firmato LOSURDO CATERINA
Firmato PETRUZZI ELENA
Firmato PETRUZZI CLAUDIA CELESTE
Firmato IACOBBE EMANUELE
Firmato GERNONE MARCO

